

TI_GERICHTE 12.2023.64 vom 18. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.64_d20230418

FR: TI_GERICHTE 12.2023.64 du 18 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 12.2023.64 del 18 aprile 2023

Regeste

Contratto di lavoro - licenziamento immediato

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 16 maggio 2023 contro la decisione impugnata, emessa il 18 aprile 2023, l'appello è tempestivo. Come sono tempestive la relativa risposta del 12 giugno 2023 (art. 312 CPC) e la replica spontanea del 20 giugno 2023.

E. 2

All'appello la convenuta acclude una e-mail del 18 ottobre 2022 in cui il direttore della scuola media di _____, A _____ v _____, nel dar seguito a una richiesta dell'avv. PA 1, spiegava di non potere rispondere a una serie di domande che costui gli aveva sottoposto con riferimento agli eventi in discussione, ma di poterlo fare soltanto nell'ambito di una eventuale deposizione testimoniale davanti a un giudice (doc. C di appello). Ora, come obietta a ragione l'appellato, il nuovo mezzo di prova è improponibile in questa sede, l'appellante non spiegando perché le fosse impossibile – con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze – esibire quel documento già davanti al Pretore (v. art. 317 cpv. 1 CPC). Al riguardo non occorre dunque attardarsi.

E. 3

Nella decisione impugnata il Pretore, ricordato che l'onere di allegare e provare l'esistenza di motivi gravi per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro (art. 337 CO) incombe al datore di lavoro, ha accertato anzitutto che, firmando la lettera di disdetta 16 febbraio 2022 (doc. 7), l'attore si era limitato ad attestarne la ricezione ma non confermava anche i motivi adottati a giustificazione della stessa che nemmeno figuravano in quello scritto. Per quel che era poi del (primo) rimprovero di aver fotografato e filmato senza consenso minori durante il proprio servizio, egli ha appurato che contestata non era l'esistenza delle foto (due) e del filmato (di 21 secondi), che lo stesso attore aveva prodotto agli atti (doc. E, F), quanto la questione se con tale comportamento AO 1 avesse violato la sfera privata dei minori senza il consenso (loro o dei genitori). Ricordato che il diritto all'immagine è parte del diritto della personalità tutelata dall'art. 28 CC, che può essere lesa da una fotografia o da una

pubblicazione realizzata senza il relativo consenso, il Pretore ha constatato che il filmato e le fotografie scattate dall'attore non erano stati pubblicati né condivisi. Si trattava inoltre di immagini di gruppo riprese in un contesto gioioso che mal si prestavano a un uso improprio o a mettere in cattiva luce gli allievi riconoscibili che guardavano verso il telefono, sorridendo e taluni gridando addirittura " grande autista ", evidentemente consapevoli di essere ripresi. Per il Pretore era così implicito il consenso dei ragazzi a essere ripresi. Consenso che per di più poteva ritenersi valido trattandosi di allievi di scuola media adusi all'utilizzo di uno smartphone e pertanto capaci di discernimento in tale ambito. Il che escludeva una lesione illecita della loro personalità (loc. cit., pag. 6 a 8). Quanto all'ulteriore rimprovero mosso all'attore (da costui respinto) di aver chiesto ad almeno un'allieva di scambiarsi il profilo Instagram per dividerne foto e video, il Pretore ha constatato che la convenuta, oltre a non avere mai fatto il nome dell'allieva in questione, non aveva nemmeno addotto, nei tempi e nelle forme stabilite dal CPC, alcun mezzo di prova idoneo a comprovare la circostanza. A tale scopo sarebbe stato necessario sentire i ragazzi che avevano percepito direttamente l'episodio. I loro nominativi e indirizzi non erano tuttavia stati forniti tempestivamente dalla convenuta nonostante la figlia di D_____ A_____, che per primo aveva segnalato l'accaduto, fosse anch'essa presente sul bus al momento dei fatti, sicché quanto meno le generalità di costei, dell'amica che aveva girato il video (v. doc. 2, 3) e delle due ragazze che a dire del segnalante sarebbero andate dal direttore (doc. 2), avrebbero potuto essere facilmente reperite tramite lo stesso D_____ A_____. Non era poi sufficiente a dimostrare un approccio inopportuno il fatto che dal video e dalle foto si vedesse una ragazzina molto vicina all'attore, costui essendo seduto al suo posto di conducente in un bus affollato con gli allievi che occupavano tutti gli spazi, seduti e in piedi. Senza rilievo ai fini del giudizio era quindi per il Pretore anche il fatto che alcuni – non individuati – scolari si fossero recati dal direttore scolastico per raccontare l'accaduto, dato che la gravità degli avvenimenti andava valutata sulla base di criteri oggettivi e non delle reazioni personali di alcuni alunni coinvolti. Né la convenuta aveva dimostrato che l'utilizzo del telefono durante il turno di lavoro, ancorché in un momento in cui l'attore non stava guidando, costituiva una (grave) violazione contrattuale. Anche perché non risultava esservi una direttiva interna che vietasse ciò, né che l'attore ne fosse a conoscenza. Per il Pretore, dunque, il comportamento tenuto da AO 1 quel 15 febbraio 2022, seppure inopportuno, non ledeva la personalità degli scolari trasportati né violava gravemente i suoi obblighi contrattuali (loc. cit., pag.

E. 8

Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Non si riscuotono spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale è pari a fr. 17'563.25 e supera pertanto la soglia di fr. 15'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 LTF. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e il RTar, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 16 maggio 2023 della AP 1 è respinto. 2. Non si riscuotono spese processuali. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di appello. 3. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.